

Procedimento Unitario n. 83/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Federica Colantonio	Giudice
Dott. Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

BOSCO ANTONIO (C.F. BSCNTN75D23G482Z) e RAPPOSSELLI LUCIANA (C.F. RPPLLC54H59C632K) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Vittorio Ruggieri presso il cui studio legale hanno eletto domicilio;

RICORRENTI

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16/06/2025 i signori Bosco Antonio e Rapposelli Luciana hanno chiesto al Tribunale adito l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ricorre la competenza di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Pescara e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Pescara;



ritenuto che entrambi i ricorrenti appartengono allo stesso nucleo familiare e rivestono la qualità di consumatori sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di ciascuno dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il Bosco percepisce redditi da lavoro dipendente di circa 2.500,00 euro mensili ed ha debiti per importi superiori a 335.000,00 euro così come la Rapposelli percepisce una pensione di circa € 1.240,000 euro mensili ed ha debiti per importi superiori a 9.000,00 euro;

rilevato che a corredo della domanda, anche a seguito dell'integrazione del 16/07/2025 è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Pasquale Di Crosta il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossamento dei debitori, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore;

rilevato che il debitore ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione controllata del ciclomotore Vespa in quanto ritenuto indispensabile per recarsi a lavoro;

considerato che tutti i beni del debitore sono ricompresi nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione di quelli indicati dal comma 4 dell'art. 268 CCII e che il debitore pertanto può in sentenza essere autorizzato a utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni";

considerato, ad ogni modo che, ferma l'immediata esclusione dall'inventario dei beni non pignorabili per legge, l'effettiva convenienza della liquidazione del suddetto ciclomotore ovvero la rinuncia alla stessa sarà valutata dal liquidatore che ne darà



conto nel programma di liquidazione (a seguito di approfondita analisi sul rapporto tra il valore di mercato della vettura e costi di vendita);

ritenuto, in definitiva, che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (incluso il bene mobile registrato, attesa la natura universale della procedura), sebbene, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, sussistono gravi ragioni (in quanto impiegato per recarsi sul posto di lavoro) per autorizzare il debitore, nelle more della liquidazione, all'uso del ciclomotore lui intestato;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione



legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata; infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore del ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica del ricorrente, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe all'OCC;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di entrambi i ricorrenti debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BOSCO ANTONIO (C.F. BSCNTN75D23G482Z) e RAPPOSSELLI LUCIANA (C.F. RPPLLC54H59C632K);
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Federica Colantonio;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Pasquale Di Crosta (C.F. DCRPQL77C29L219J);
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;



- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione ad eccezione del ciclomotore Vespa che potrà ad essere utilizzato dal debitore Bosco Antonio sino al momento in cui sarà decorso il termine di 3 anni dall'apertura della procedura e dovrà essere successivamente liquidato salva la valutazione di convenienza della vendita che verrà compiuta dal liquidatore;
- 7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che i debitori guadagnano con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di quanto indicato nella parte motiva;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di BOSCO ANTONIO e di RAPPOSSELLI LUCIANA salvo che il liquidatore non vi subentri, secondo valutazione che questi deve esternare in sede di programma di liquidazione, ove è chiamato a motivare la scelta nel senso della convenienza ad effettuare il subentro oppure a presentare istanza al Ge per la definitiva improseguibilità;
- 9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI, anche per l'attività svolta quale OCC;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara e sia trascritta al PRA in relazione al veicolo di proprietà di Bosco Antonio. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.



Così deciso in Pescara in data 22/07/2025

Il Presidente est.

Dott. Elio Bongrazio

